

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

33.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Comunicazioni del Presidente	466
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):	
Aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina, per la Regia aeronautica e per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni. (Modificato dal Senato) (1698-B).	466
PRESIDENTE — CAVINA, <i>Relatore</i> , HEMMELER.	
Autorizzazione al Ministro della marina ad indire concorsi straordinari nel corpo delle capitanerie di porto. (1782)	467
NEGROTTO CAMBIASO, <i>Relatore</i> .	
Trasferimento in servizio permanente effettivo per il tempo di guerra di ufficiali subalterni di complemento del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina (1783).	467
NEGROTTO CAMBIASO, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE.	
Proroga al 31 dicembre 1942-XXI della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493 e successive modificazioni, concernente il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica. (1784)	468
VITALINI SACCONI, <i>Relatore</i> .	

	<i>Pag</i>
Precettazione ed assegnazione alla Croce Rossa Italiana, durante il tempo di guerra, di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito. (1805).	468
REATTO, <i>Relatore</i> .	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Validità dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dall'Amministrazione della guerra in ordine a lavori di costruzione (1806)	469
MANFREDINI, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE. SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> , IGLIORI, FANELLI, GUZZONI.	
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1941-XX, n. 1491, riguardante le variazioni matricolari da iscriversi sullo stato di servizio degli ufficiali del Regio esercito richiamati alle armi durante lo stato di guerra (1807)	473
NATALI, <i>Relatore</i> .	
Ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari (1808)	473
BARBARO, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE.	
Arruolamento volontario nelle Forze armate nazionali dislocate in Africa Italiana di stranieri alleati o neutrali (1809)	473
BONAMICI, <i>Relatore</i> — FANELLI, PRESIDENTE, SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa albanesi appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali e alla Regia guardia di finanza (1810)	474
GRIFFEX, <i>Relatore</i> .	
Indennità di alloggio ai generali di Corpo d'Armata e di divisione comandanti le difese territoriali (1811)	475
SACCO, <i>Relatore</i> .	
Modifica dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, recante, fra l'altro, norme relative alla reintegrazione nel grado perduto in seguito a condanna (1812)	475
CECI, <i>Relatore</i> .	
Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito (1813)	475
HEMMELE, <i>Relatore</i> — GUZZONI, PRESIDENTE, SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> — PRESIDENTE.	
Istituzione, per la durata della guerra, di un premio speciale a favore del personale militare delle forze armate dello Stato che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra (1818)	477
CARRAROLI, <i>Relatore</i> .	
Esame di un decreto registrato con riserva	477
CECI, <i>Relatore</i> .	
Esame di una petizione	477
CECI, <i>Relatore</i> — SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE.	

La riunione comincia alle 10.30.

(Sono presenti i *Sottosegretari di Stato*: per la guerra, Scuero, e per la marina, Riccardi Arturo).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Chiozzi Millelire e Mazzetti Mario; sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Di Belsito e Sargiacomo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Annunzia che sono venuti a far parte della Commissione due valorosi soldati: l'Eccellenza Guzzoni e il luogotenente generale Reatto ai quali porge un cordiale benvenuto a nome della Commissione.

RICCI GIORGIO, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che per desiderio del *Sottosegretario di Stato* per la guerra il Presidente della Camera ha consentito che i relatori sui singoli disegni di legge concernenti le Forze armate siano nominati con una maggiore anticipazione di modo che il Ministero possa mettersi a loro disposizione per i chiarimenti che essi ritenessero opportuno richiedere.

Trova questo sistema molto utile in quanto si elimineranno incertezze nell'esame dei disegni di legge e le discussioni saranno più rapide e conclusive. Ritiene che gli altri Ministeri delle Forze armate saranno in ciò d'accordo.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, consente.

Discussione del disegno di legge: Aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina, per la Regia aeronautica e per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452 e successive modificazioni. (Modificato dal Senato). (1698-B)

PRESIDENTE avverte che questo disegno di legge, già esaminato dalla Commissione, è stato modificato dal Senato a seguito di osservazioni del Senatore Pugnani, il quale per essere stato lungamente a capo del relativo servizio al Ministero della guerra, ha una specifica competenza in materia.

Le modificazioni sono intese a chiarire qualsiasi dubbio ed incertezza in una materia così delicata come quella della requisizione di quadrupedi e veicoli.

CAVINA, *Relatore*, nota che gli emendamenti approvati dal Senato del Regno per ciò che concerne l'articolo 1 possono essere senz'altro accettati in quanto essi tendono a maggiormente precisare i capi che possono essere sottoposti a requisizione.

Gli emendamenti e le aggiunte dell'articolo 6 possono anche essi essere accolti, in quanto l'unica variante degna di rilievo è quella riferita alla possibilità di costituzione di una o più commissioni e, nel caso si tratti di requisizione di autoveicoli, la commissione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

è ampliata dalla partecipazione di un delegato quale consulente del Pubblico registro automobilistico. L'esperto sarà scelto fra una terna di nomi designati dalla sede provinciale del R. A. C. I., presi possibilmente fra ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in congedo.

Per ciò che concerne gli emendamenti del 1° comma dell'articolo 7, nulla da eccepire in merito al chiarimento « sulla giusta indennità per ogni capo da requisire ». È del parere, invece, che sarebbe opportuno conservare il comma 2°, proposto per la sua soppressione, in quanto gli accessori, gli utensili e le parti di ricambio non sono contemplati dall'articolo 1.

PRESIDENTE ritiene però che l'osservazione non potrebbe concretarsi in un emendamento, poichè esso avrebbe dovuto essere presentato in termini, mentre, ora, anche una modificazione di poco conto, come quella proposta, riporterebbe il disegno di legge al Senato.

HEMMELEER osserva che effettivamente, nella requisizione dei veicoli, nessuno dà gli accessori.

PRESIDENTE obietta che, in ogni modo, l'Amministrazione militare potrà chiarire la cosa con disposizioni di carattere amministrativo.

CAVINA, *Relatore*, nota poi che una importanza sostanziale rivestono invece gli emendamenti dell'articolo 11.

È del parere che tali emendamenti vadano senz'altro accolti, in quanto, anzichè stabilire a priori il prezzo giornaliero di noleggio, come contemplava il testo precedente, è indubbiamente più opportuno — come l'emendamento del Senato propone — di lasciare al Ministero della guerra, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle corporazioni, di fissare il prezzo dei noleggi giornalieri in relazione alla portata ed alla qualità di ciascun capo noleggiato.

Per quanto riguarda l'emendamento con cui si sopprime il terzo inciso dell'articolo 23, che contempla le sanzioni per i contravventori nei casi indicati dagli articoli 7 e 11, non ha individuata la ragione di tale soppressione, in quanto i casi di inadempienza contemplati non trovano riferimento alcuno negli incisi 1° e 2° che prevedono altre evasioni e inadempienze di altra natura, sebbene affini.

PRESIDENTE fa notare che questi casi di inadempienza sono già compresi nelle disposizioni di legge richiamate nell'ultimo capoverso, cioè nel capo terzo del Codice penale militare.

CAVINA, *Relatore*, riconosce giusta l'osservazione del Presidente. Per quanto riguarda gli altri emendamenti agli articoli 17 e 19, non ha nulla da osservare.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge con le modificazioni del Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministro della marina ad indire concorsi straordinari nel corpo delle capitanerie di porto. (1782)

NEGROTTA CAMBIASO, *Relatore*, fa presente che il corpo delle capitanerie di porto è risultato composto di organici che non si sono potuti completare, mentre i servizi sono ancora aumentati rispetto al tempo di pace, dato che si sono dovute istituire delle capitanerie in zone occupate.

Per migliorare la situazione degli organici, il Ministero della marina ha proposto di passare effettivi ufficiali di complemento.

Il numero degli ufficiali in condizione di essere ammessi ai concorsi non è grande, tanto più che, per garantire che questi ufficiali rispondano alle esigenze del servizio, si richiede la condizione che essi abbiano prestato servizio per tre o quattro anni, a seconda che si tratti di tenenti o capitani, vale a dire che abbiano dato prova di indubbia capacità.

Non crede che vi sia nulla da osservare al disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Trasferimento in servizio permanente effettivo per il tempo di guerra di ufficiali subalterni di complemento del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina. (1783)

NEGROTTA CAMBIASO, *Relatore*, fa presente che la legge 8 luglio 1926-IV, sull'ordinamento della Regia marina, secondo le modificazioni introdotte dalla legge 20 dicembre 1932-XI, stabiliva, tra le varie forme di reclutamento degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore in servizio permanente effettivo an-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che quella di trarli dagli ufficiali subalterni di complemento, previo esame di concorso sulle materie del V corso di vascello della Regia accademia navale, nonchè la frequenza, con esito positivo, del corso superiore previsto per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore.

Rileva che durante l'attuale stato di guerra si rende impossibile lo sbarco di questi ufficiali per far loro frequentare il corso superiore e sostenere l'esame. Di qui, la necessità di passarli effettivi, semplicemente in seguito al giudizio della Commissione normale di avanzamento, ponendo, a garanzia e a tutela delle qualità di essi, il requisito della permanenza, per almeno due anni, in servizio continuativo, se laureati e provenienti dai corsi preliminari navali, oppure per almeno tre anni se laureati o per almeno cinque anni, se diplomati.

Siccome tali anni di servizio sono stati prestati in buona parte in tempo di guerra, ciò costituisce una completa garanzia a che gli ufficiali stessi rispondano a tutte le esigenze che la Marina può da essi richiedere.

Fa altresì rilevare che il provvedimento è indispensabile data la scarsità di posti negli organici e dà la più ampia garanzia e tutela circa la capacità tecnica e scientifica degli ufficiali stessi.

PRESIDENTE sottolinea l'importanza del provvedimento che ammette, nel severo ambiente della nostra valorosa marina, elementi ben preparati i quali possono, dopo un congruo periodo di esperimento, portarsi alla pari con gli ufficiali effettivi.

Mette ai voti l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga al 31 dicembre 1942-XXI della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, e successive modificazioni, concernenti il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia aeronautica. (1784)

VITALINI SACCONI, *Relatore*, fa noto che con la legge 4 aprile 1935-XIII, è stata istituita la posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica. Detta legge, che aveva vigore sino al dicembre 1937, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1941-XX: col provvedimento in discussione, si chiede una nuova proroga sino a tutto il 31 dicembre 1942-XXI.

I motivi della ulteriore proroga sono ovvi. Se in tempo di pace è stato necessario prevedere la posizione di congedo speciale per eliminare dal servizio permanente effettivo degli elementi meno utili, tale forma di eliminazione si rende maggiormente necessaria nell'attuale stato di guerra. Il provvedimento prevede le percentuali degli ufficiali da collocarsi in detta posizione nell'anno 1942; cioè non si potrà superare il 2 per cento degli organici da capitano a tenente colonnello, il 3 per cento di quello dei colonnelli e il 4 per cento di quelli complessivi per i vari gradi di generale.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Precettazione ed assegnazione alla Croce Rossa Italiana, durante il tempo di guerra, di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito. (1805)

REATTO, *Relatore*, osserva che l'articolo 5 del Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV dava alla Croce Rossa Italiana la facoltà di arruolare il personale volontario occorrente, nei limiti delle assegnazioni biennali che concedeva il Ministero della guerra. Senonchè, durante l'attuale stato di guerra, si è verificato che il personale volontario è affluito in numero relativamente scarso. Il disegno di legge in discussione viene a consentire che, di autorità, i distretti militari precettino ed assegnino alla Croce Rossa i contingenti già messi a disposizione dell'Esercito, con cittadini aventi obblighi militari dell'età dal 50° al 55° anno, escludendo alcune categorie.

Rileva che il provvedimento si rende necessario, dato il permanere dell'attuale stato di guerra, per venire incontro alle contingenti necessità della benemerita associazione.

Avverte inoltre che con il provvedimento medesimo si viene ad abolire l'ultimo comma dell'articolo 241 del Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, che implicitamente, con altro decreto del 29 aprile 1937-XV, era stato abrogato, e che è stato di recente riprodotto nella legge 25 luglio 1941-XIX, recante aggiornamenti. Chiarisce che l'articolo 241 del citato Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV tratta dello stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile della Croce Rossa Italiana.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Validità dei provvedimenti adottati in via di urgenza dall'Amministrazione della guerra in ordine a lavori di costruzione. (1806)

MANFREDINI, *Relatore*, rileva che per rendersi ragione della portata del provvedimento in discussione, occorre ricordare alcuni Regi decreti precedenti: uno, quello citato nel disegno di legge stesso e precisamente il Regio decreto n. 960 del 14 giugno 1929, nel quale vengono precisati i limiti di competenza del Ministero dei lavori pubblici su lavori di carattere militare ed essenzialmente sulle caserme ed in particolare si precisa tale competenza per quanto riguarda i progetti, i collaudi, la direzione dei lavori, la contabilità, escludendo dai limiti di essa tutti i lavori di fortificazione, strade di accesso, depositi, polveriere, ecc. nonchè i lavori di stabilimenti di carattere ausiliario e militare, ecc.

Il successivo Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544, provvede, in modo più ampio, a devolvere alla competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici tutte le opere interessanti i lavori di edifici scolastici, ecc. e include anche i lavori citati nel Regio decreto precedente. L'attuale provvedimento, invece, tende a sanzionare ed a regolare dal lato formale i provvedimenti che il Ministero della guerra ha dovuto assumere sotto la pressione urgente della necessità di mobilitazione per l'esecuzione di urgenti lavori di carattere militare in deroga formale ai decreti sopra citati. Ha detto formale poichè non si tratta di lavori di costruzione di vere e proprie caserme, ma di caserme così dette « funzionali », previste per la necessità del funzionamento della mobilitazione, inquantochè a causa dell'eccessivo congestionamento delle caserme normali, nei momenti di mobilitazione si dovettero lamentare inconvenienti di organizzazione. Si riconobbe quindi, d'accordo col Ministro dei lavori pubblici, la urgente necessità di procedere alla costruzione di un certo numero di « caserme funzionali ». Queste caserme furono preventivate in numero di 300 sul tipo normalizzato previsto dal Genio militare, con la spesa di 22 milioni ognuna. Circa un centinaio di esse sono prossime all'ultimazione, specialmente nell'Italia settentrionale, mentre

quelle dell'Italia meridionale saranno ultimate tra breve.

Il presente disegno di legge tende a costituire la sanatoria a tutti i provvedimenti che il Ministero della guerra ha voluto assumere contrattualmente, nonchè in ordine alla revisione dei contratti in corso.

Il disegno di legge però precisa che questa assunzione di provvedimenti adottati si riferisce soltanto agli impegni assunti fino al 31 dicembre dell'anno scorso, mentre prevede che ritorneranno ad essere sottoposti all'approvazione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici tutti i provvedimenti che il Ministero dovrà poi prendere per il completamento dei vari lavori. Ritiene che non vi siano inconvenienti per la detta sanatoria, tanto più che i provvedimenti assunti al Ministero della guerra in ordine all'ultimazione di questi lavori, prevedono la revisione dei contratti in corso con una notevole economia sui prezzi originariamente previsti.

PRESIDENTE pone in rilievo la ragione essenziale del provvedimento: data l'urgenza, il Ministero della guerra aveva appaltato le caserme funzionali per la cui ultimazione erano stabiliti termini così brevi e perentori, da giustificare prezzi assai remunerativi. Prima conseguenza della contemporanea costruzione, con carattere di urgenza, di un simile imponente lotto di edifici, era una eccezionale richiesta di materie prime sul mercato e quindi un rialzo del loro prezzo. Venuta, poi, a mancare la ragione dell'urgenza che giustificava l'altezza della retribuzione, il Ministero, in contraddittorio colle imprese, otteneva una riduzione dei prezzi stessi.

Prende occasione per chiedere al Sottosegretario di Stato per la guerra, relativamente al secondo comma dell'articolo 3 che dice: « saranno pure sottoposte preventivamente all'esame del predetto Consesso le variazioni che si ritenesse di apportare ai prezzi dei contratti in corso e dei progetti di completamento » se si intende alludere a variazioni da concordarsi con le ditte interessate o a variazioni adottabili di autorità.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, precisa che si allude a variazioni da concordarsi in contraddittorio colla controparte.

PRESIDENTE trova opportuno questo chiarimento che toglie il dubbio che si possano fissare variazioni indipendentemente dalla volontà di entrambi i contraenti.

IGLIORI trova che l'articolo 3, sotto un certo aspetto, è in contraddizione con gli articoli 1 e 2.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Mentre i due primi articoli costituiscono una sanatoria per il Ministero della guerra relativamente ai provvedimenti adottati in via di urgenza, l'articolo 3, fissando che « tutti i progetti delle opere di completamento che si rendessero eventualmente necessari per giungere all'ultimazione dei lavori suindicati, saranno sottoposti al preventivo esame tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici » e che « saranno pure sottoposte preventivamente all'esame del predetto Consesso le variazioni che si ritenesse di apportare ai prezzi dei contratti in corso e dei progetti di completamento », porta, in sostanza, a che un altro dicastero intervenga in un lavoro in corso di esecuzione che per adesso è di assoluta competenza del Ministero della guerra.

Avviene cioè che, mentre fino ad ora, per questi lavori di accasermamento, la cosa è andata con sufficiente snellezza, essa ora si burocratizza. Perchè, se il Ministero della guerra non avesse la facoltà di fare altre aggiunte alle caserme funzionali, per esempio un capannone per quadrupedi, un lavatoio o un impianto sanitario, e dovesse fare un progetto da presentare al Ministero dei lavori pubblici, con tutta la trafila che esso dovrebbe percorrere, l'urgenza finirebbe per essere una parola vana.

Ora, siccome questi lavori sono fatti esclusivamente per la necessità di accasermare le truppe che fino a poco tempo fa erano tenute in maniera impossibile, bisogna che questi lavori siano completati e precisamente dalla stessa Amministrazione che li ha progettati e appaltati col criterio della celerità. Quando questi lavori saranno ultimati, qualunque altro lavoro lo farà il Ministero dei lavori pubblici.

Non si può adottare per quattro quinti una procedura snella e per l'ultimo quinto una forma burocratica che causa gravi ritardi. Non si renderebbe un servizio nè al Ministero della guerra, nè al Ministero dei lavori pubblici. Anche dal lato tecnico questo sarebbe errato: se si volesse fare una sopraelevazione in una caserma, e c'è un Tizio che ha fatto i lavori fino ad un dato punto, e domani si fanno fare i nuovi lavori a Caio, sorge anche la questione della corresponsabilità e ciò porta ad una vera confusione.

Quindi propone che quest'articolo 3 sia soppresso.

PRESIDENTE osserva che la proposta avrebbe dovuto essere presentata nel congruo termine.

IGLIORI ritiene che, per lo meno, questo disegno di legge abbia bisogno di ulteriori in-

tese fra i dicasteri interessati, altrimenti, ritenendo di far bene, si fa male: il Ministero della guerra si mette in condizioni di non poter funzionare in ordine alla materia in questione e i Lavori pubblici si prendono un grattacapo.

Se non si vuole o non si ha la facoltà di sopprimere questo articolo 3, si rimandi ad altra seduta questa discussione affinché nel frattempo, il Sottosegretario di Stato per la guerra e il Ministero dei lavori pubblici possano addivenire alla soluzione desiderata.

MANNI si associa a quanto ha detto il camerata Iglori, tanto più che ha notato che il Ministero della guerra ha chiesto il minimo di quello che poteva chiedere, perchè è notorio il ritardo portato alla esecuzione dei lavori dalla complessa istruttoria normale.

Ritiene quindi che in tempo di guerra si debba soprassedere al concetto giustissimo, applicato in tempo di pace, relativo alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, e che quindi siano devolute all'Amministrazione militare tutte le costruzioni necessarie. L'accentramento al Ministero dei lavori pubblici ha portato un tale onere per i suoi uffici tecnici centrali e per gli uffici del Genio civile alla periferia, che i ritardi sono sensibilissimi, tanto che le Amministrazioni militari, per guadagnare tempo, hanno talvolta provveduto a compilare esse stesse i progetti rimettendoli a quella dei lavori pubblici.

Quindi crede che l'Amministrazione militare avrebbe tutto l'interesse a sentire se quella dei lavori pubblici sarebbe disposta ad una revisione delle leggi del 1929 e del 1931.

PRESIDENTE fa notare che non sarebbe questa la sede per risolvere una così grave questione che potrà, se mai, essere affrontata in un secondo tempo.

La legge del 1931, con cui si volle accentrare la competenza del Ministero dei lavori pubblici, fu emanata dopo una laboriosa istruttoria da parte delle Amministrazioni interessate.

Indubbiamente, dal punto di vista della scioltezza dei contratti, sarebbe l'ideale che ciascun Ministero potesse fare i propri lavori ed amministrarne direttamente l'esecuzione.

Ci sono però altre considerazioni, di carattere tecnico ed amministrativo, per le quali questa riforma non da tutti sarebbe bene accolta.

Forse proprio questa è stata l'origine del disegno di legge in esame, in quanto si è ritenuto che fosse opportuno riportare alla competenza normale stabilita con la legge del 1931 quei lavori di completamento che fossero ne-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cessari. Per tali lavori, poi, non esistono le ragioni di urgenza cui ha accennato il camerata Iglori: egli, che è un competente, sa benissimo che gran parte delle caserme funzionali sono ancora da occupare.

IGLIORI osserva che appena ne è finita una, essa viene occupata immediatamente.

PRESIDENTE nota che queste caserme dovevano essere finite l'anno scorso.

IGLIORI fa rilevare che sono stati prorogati i termini, perchè si è ritenuto sufficiente che fossero finite per la fine di marzo.

Aggiunge che bisognerebbe poi conoscere gli sforzi enormi che si devono compiere per avere i materiali. La diminuzione è stata accordata perchè i termini venivano procrastinati e gli appaltatori si sono illusi che questo prolungamento di termini desse una possibilità di risparmio. Viceversa non è avvenuto così. C'è stato un aumento che tutti conoscono: i lavori erano stati assunti con prezzi remunerativi, ma i conti che si faranno alla fine dimostreranno che cosa avverrà di questi prezzi fissati e non rivedibili.

Mentre torna ad insistere sulla necessità assoluta, per evitare gravi inconvenienti sia al Ministero della guerra che a quello dei lavori pubblici, della soppressione dell'articolo 3, non intende confondere questo concetto con quello espresso dal camerata Manni a proposito della legge relativa ai lavori pubblici, in merito al quale si dichiara di opinione diametralmente opposta. Essendovi un dicastero dei lavori pubblici, non un centesimo del lavoro che riguarda lo Stato o gli Enti parastatali dovrebbe esser fatto se non dai Lavori Pubblici, i quali naturalmente dovrebbero per questo avere un'altra organizzazione e una diversa legislazione.

Oggi che siamo in guerra, non si possono affrontare riforme di questo genere; ma evidentemente, a guerra finita, il problema dei lavori pubblici in Italia dovrà essere affrontato e dovrà essere risolto in senso unitario. Mentre nel fatto contingente è perfettamente d'accordo col camerata Manni, per quello che riguarda il problema di carattere generale, non è assolutamente d'accordo.

MANNI precisa che ha inteso parlare del periodo di guerra.

IGLIORI insiste sulla soppressione dell'articolo 3 o sul rinvio della discussione.

FANELLI concorda nel concetto che ha espresso il camerata Iglori, e cioè che effettivamente la competenza dei Lavori Pubblici deve spettare ai Lavori Pubblici. Tuttavia, resta accertato che è necessario sopprimere questo articolo 3, in quanto l'Amministrazione

militare, in questo momento di particolare emergenza, deve avere mano libera per condurre a fondo i lavori delle caserme, tanto più che è noto che molti reparti di truppa, per essere alloggiati in baracche insufficienti, sono soggetti ad essere colpiti da frequenti ed anche gravi malattie.

GUZZONI fa presente che le caserme funzionali sono state assunte dal Ministero della guerra, perchè erano in sostanza baraccamenti, e quindi non si è creduto che ne spettasse la competenza al Ministero dei lavori pubblici. Così ad esse ha provveduto l'Amministrazione militare.

Non è che l'urgenza sia diminuita e che, per questo, sia stato dato un lasso di tempo maggiore; ma gli è perchè vi era la impossibilità assoluta di costruirle nel periodo di tempo preventivamente fissato. Dato che l'Amministrazione militare ha quasi ultimato queste caserme, si associa alla proposta del camerata Iglori, cioè che le abbia ad ultimare l'Amministrazione militare.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, fa notare che l'origine di questo provvedimento è dovuta al fatto che la Corte dei conti ha fatto rilevare che le costruzioni assunte dal Ministero della guerra erano contro legge.

Occorreva quindi un provvedimento che sanasse quello che formalmente non era perfetto; e allora, dopo laboriose trattative col Ministero dei lavori pubblici, si è venuti di comune accordo a proporre questo provvedimento. L'ultimazione di tutti i lavori iniziati dal Ministero della guerra è devoluto alla competenza del Ministero medesimo.

Le caserme funzionali sono destinate a diventare col tempo, e cioè dopo la guerra, definitive; tuttavia, ve ne sono alcune per le quali è in corso la trasformazione in definitive. L'eventuale completamento di qualche altra caserma funzionale, per renderla definitiva, rientra nella legge comune e quindi passa di competenza del Ministro dei lavori pubblici.

IGLIORI osserva che questo è un grave errore.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, nota che evidentemente gli imprenditori hanno un loro punto di vista; ma per questi completamenti non si tratta di lavori urgenti.

Conferma che tutti i lavori previsti fino al 31 dicembre devono essere completati dal Ministero della guerra senza l'ingerenza dei lavori pubblici. I futuri ampliamenti, e vanno intesi per futuri ampliamenti la trasformazione in definitive di caserme funzionali, che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

adesso restano funzionali, saranno di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Questa è la situazione esatta e questa è la portata del provvedimento che tende unicamente a regolarizzare le cose dal lato formale, affinché la Corte dei conti passi quello che sostanzialmente era perfetto.

IGLIORI nota che il Sottosegretario di Stato ha parlato di completamento eventuale di queste caserme a fine guerra; se così fosse, questo articolo sarebbe inutile, perchè questo è problema di carattere contingente. Sta di fatto che se il Ministero della guerra ordina, in una di queste caserme funzionali, un ricovero per venti quadrupedi, o una nuova batteria di impianti sanitari, con questa disposizione esso non ha alcuna facoltà di farlo e deve rivolgersi al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, fa osservare che per le novantanove caserme funzionali attuali è previsto il completamento a carico del Ministero della guerra.

IGLIORI obietta che ciò riguarda i progetti originali; ma nel corso di questi lavori si è visto che non si era pensato al caso della necessità di costruire dei ricoveri per quadrupedi, dei magazzini o qualcosa del genere.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, fa presente che il Ministero della guerra potrebbe ritenersi autorizzato ad eseguire tali lavori.

IGLIORI nota che ciò sarebbe sempre fuori della legge.

PRESIDENTE rileva che il Sottosegretario di Stato per la guerra ha risposto esaurientemente e ritiene che il problema sia chiarito nel senso che tutti i lavori di ultimazione in base ai progetti primitivi non sono affatto urgenti e che per essi non c'è nessuna ragione di derogare dalla competenza normale. Il Ministero della guerra, che è il più interessato a compiere questi lavori, ha riconosciuto la necessità di accettare questa disposizione, dettata del resto da superiori direttive di carattere generale degli Enti che controllano l'Amministrazione dello Stato.

Ritiene che la Commissione possa e debba senz'altro approvare il provvedimento, dopo i chiarimenti del Sottosegretario di Stato e che anche il camerata Iglori, che tanta passione e competenza ha portato in argomento, possa essere d'accordo.

IGLIORI dichiara che rimane nella sua opinione poichè, da uomo pratico, è convinto che la disposizione dell'articolo 3 porterà inconvenienti e perciò non può approvarla.

MANFREDINI, *Relatore*, osserva che il camerata Iglori faceva notare che la parola: « completamento » del terzo articolo, può essere in contrasto con la parola: « ultimazione » del secondo articolo. Siccome dai chiarimenti del Sottosegretario di Stato sembra che queste caserme funzionali potranno in avvenire essere trasformate in definitive, con l'aggiunta del padiglione di comando e dei servizi generali di caserma od altro, propone, per esprimere questo concetto, dire, invece di: « completamento », « trasformazione da funzionali in definitive ». Così tutto sarebbe chiarito.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, fa notare che il disegno di legge è stato presentato d'intesa col Ministro dei lavori pubblici, quindi qualsiasi modificazione dovrebbe essere apportata d'intesa con quel Ministro. Siccome è già stata laboriosa la stesura di questo articolo, non si può modificarlo senza chiedere il consenso del Ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE crede di interpretare il pensiero della Commissione pregando il Sottosegretario di Stato per la guerra di far presenti al Ministro dei lavori pubblici le osservazioni espresse dalla Commissione. Se il provvedimento non ha carattere assolutamente urgente, potrà essere ripresentato alla Commissione nella prossima riunione.

Il Sottosegretario di Stato dovrà evidentemente rendersi conto che vi è un contrasto fra la dizione dell'articolo 2 e quella dell'articolo 3, e precisamente fra la parola: « ultimazione » dell'articolo 2 e la parola: « completamento » dell'articolo 3; se una cosa è ultimata, non ha bisogno di essere completata; se, invece, ha bisogno di completamento, non è ultimata. Poichè, in sede di applicazione, la dizione non felice potrebbe dar luogo ad equivoci, meglio chiarire.

Propone quindi il rinvio della discussione nella fiducia che se il Sottosegretario di Stato per la guerra non potrà ottenere il consenso dal Ministero dei lavori pubblici per la soppressione dell'articolo 3, ottenga almeno la sostituzione alla parola: « completamento » con la parola: « trasformazione ».

MANFREDINI, *Relatore*, nota che si potrà dire: « trasformazione da funzionale in definitiva », oppure: « da funzionale in ordinaria ».

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, non si oppone al rinvio.

PRESIDENTE pone a partito la proposta di rinvio.

(E approvata).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1941-XX, n. 1491, riguardanti le variazioni matricolari da iscriversi sullo stato di servizio degli ufficiali del Regio esercito richiamati alle armi durante lo stato di guerra. (1807)**

NATALI, *Relatore*, ricorda che secondo le disposizioni emanate per il tempo normale, i richiami alle armi di ufficiali delle categorie in congedo venivano effettuati mediante decreto da registrare alla Corte dei conti. Data la gran massa di ufficiali da richiamare alle armi in tempo di guerra, la suddetta procedura non si poteva più seguire, in quanto che non era possibile provvedere con la necessaria celerità alla emanazione dei relativi decreti di richiamo. Pertanto, con il provvedimento di cui si propone la conversione in legge, si dispone che i richiami in questione vengano regolarizzati, a tutti gli effetti, mediante variazione matricolare da inserire nello stato di servizio di ciascun ufficiale.

Data l'opportunità del disegno di legge, ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari. (1808)

BARBARO, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge, che per la sua chiarezza non ha bisogno di ampia illustrazione, modifica il ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari. Finalità del provvedimento è quella di adeguare l'organizzazione dei cancellieri giudiziari militari all'organizzazione generale dei cancellieri giudiziari ordinari.

È creato il grado VI, che compete al cancelliere capo del Tribunale supremo militare, sia per l'importanza che assume tale funzionario, sia per adeguare la sua posizione a quella dei cancellieri capo di Corte di cassazione e della Corte di appello.

L'articolo 7 autorizza la emanazione di un decreto per il coordinamento delle varie disposizioni riguardanti i ruoli organici dei cancellieri giudiziari militari. Sarebbe stato augurabile che tale coordinamento fosse stato fatto col presente disegno di legge, senza bisogno di ricorrere ad altra delega. Questo ha voluto

dire anche in linea generale, perchè bisogna sempre cercare di semplificare e non di complicare la legislazione.

PRESIDENTE rileva come il desiderio espresso dal relatore si riallacci alla raccomandazione già espressa altre volte che cioè si provveda alla regolamentazione organica di ciascuna materia, piuttosto che continuare ad aggiungere a spizzico sempre nuove disposizioni alle leggi esistenti.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Arruolamento volontario nelle Forze armate nazionali dislocate in Africa Italiana di stranieri alleati o neutrali. (1809)

BONAMICI, *Relatore*, fa presente che alcuni cittadini stranieri, particolarmente tedeschi, all'inizio dell'attuale guerra, trovandosi nell'Africa Orientale Italiana e nella impossibilità di raggiungere la loro patria e di servire il proprio paese nei rispettivi eserciti, hanno chiesto ed ottenuto di arruolarsi nell'Esercito italiano. Essi sono stati impegnati anche in combattimento ed il loro comportamento è stato così brillante da avere avuto anche l'onore di essere citati sul bollettino delle Forze armate.

Ora, dall'esame del disegno di legge, si rileva che l'articolo 1, in deroga a quanto disposto dal Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, contenente il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, consente che cittadini stranieri, alleati o neutrali, residenti nei territori dell'Africa Italiana, possano, per la durata dell'attuale guerra, contrarre arruolamento volontario nelle Forze armate nazionali dislocate nei territori dell'Africa Italiana. Tale deroga alle disposizioni vigenti in materia di reclutamento è apparsa necessaria per evidenti ragioni di opportunità politica, allo scopo di sanzionare uno stato di fatto che si era venuto a creare per motivi contingenti. Comunque, il disegno di legge espressamente stabilisce che tale deroga ha una limitazione nel tempo, cioè vale per la durata della guerra attuale.

L'articolo 2 tratta del riconoscimento ai volontari in parola del grado che eventualmente avessero rivestito nelle Forze armate dello Stato di appartenenza, nonchè del trattamento economico e di quiescenza uguale a quello dei

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

militari nazionali dello stesso grado e categoria.

L'articolo 4 tratta di un premio di smobilitazione.

All'articolo 5 è previsto un periodo minimo di 90 giorni di servizio mentre, per i congedati in seguito ad infermità dipendenti da cause di servizio, si prescinde da ogni permanenza minima alle armi.

La legge ha effetto retroattivo dall'11 giugno 1940-XVIII, cioè dal momento dell'entrata in guerra dell'Italia, ed avrà vigore fino a 15 giorni dopo la cessazione dello stato di guerra, per tutti i territori dell'Africa Italiana.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

FANELLI richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza del disegno di legge in discussione. Evidentemente il disegno di legge, è inutile nasconderselo, investe i principi fondamentali della costituzione dello Stato, e necessariamente bisogna che la Commissione rifletta prima di esprimere il suo voto.

Secondo quanto ha riferito il camerata Bonamici, sembrerebbe che il disegno di legge riguardi particolarmente la posizione di tedeschi che hanno assunto impegni di arruolamento nell'Esercito italiano in Africa Italiana. Ritiene pertanto che si potrebbe introdurre un emendamento che limiti ai tedeschi, o meglio agli appartenenti alle Nazioni alleate o aderenti all'Asse, l'arruolamento che forma oggetto del disegno di legge. Se si tratta di ammettere — per la durata della guerra — nelle file dell'Esercito italiano i nostri amici dell'Asse, prescindendo dalla questione della nazionalità, si può ritenere questa norma cameratesca, opportuna, addicevole alla guerra, combattuta a fianco a fianco con i camerati tedeschi e delle Nazioni aderenti all'Asse. Ma non si può, passando da questo caso particolare al campo generale, trasformare un sentimento in una norma giuridica, in modo da ammettere qualunque straniero, qualunque neutrale, nelle file dell'Esercito italiano, senza che siasi ottemperato alle leggi che presiedono all'arruolamento nell'Esercito nazionale.

PRESIDENTE non concorda con il camerata Fanelli in quanto non trova opportune le proposte limitazioni, specie se si rifletta che non per il solo fatto della domanda il richiedente ha diritto all'arruolamento, e che l'ultima parola spetta sempre al Ministero della guerra, il quale vedrà, nella sua competenza e nella valutazione di tutti gli elementi, quali siano, in un determinato momento, i

volontari da ammettere e quali da non ammettere.

Quanto alla questione di principio, richiama l'attenzione del camerata Fanelli sul fatto che un trattamento analogo è stato usato anche ai cittadini italiani che risiedevano in paesi dell'Asse; ritiene quindi si debba senz'altro approvare il disegno di legge come è stato presentato.

FANELLI insiste nel ritenere che bisognerebbe precisare se questi stranieri, arruolandosi nell'Esercito italiano, entrano a far parte di un reparto speciale.

BONAMICI, *Relatore*, fa rilevare che si tratta di un provvedimento limitato soltanto all'Africa Italiana e che, in definitiva, è una facoltà che si concede al Ministero della guerra il quale, prima di accettare gli arruolamenti, vaglierà i singoli casi.

PRESIDENTE riafferma che si può essere pienamente tranquilli, in quanto l'accettazione di questi volontari è demandata al Ministero della guerra.

FANELLI rimane nella sua opinione e perciò esprime il suo avviso contrario al disegno di legge com'è formulato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa albanesi appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali e alla Regia guardia di finanza. (1810)

GRIFFEY, *Relatore*, ricorda che il Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201, sancisce che i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza possono contrarre matrimonio solo dopo aver compiuto 28 anni. Tale provvedimento ostacola enormemente l'arruolamento nelle predette armi dei cittadini albanesi, che sono usi a sposarsi molto prima. Il presente disegno di legge porta il limite di età, per contrarre matrimonio, da 28 a 24 anni per i cittadini albanesi. Erano esclusi e restano esclusi da questi provvedimenti i militari addetti ad alcuni servizi speciali, per esempio i musicisti, i meccanici, i maniscalchi, ecc.; perchè gli appartenenti a queste ca-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tegorie guadagnano di più e sono in grado di farsi una famiglia prima degli altri.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Indennità di alloggio ai generali di Corpo d'Armata e di divisione comandanti le difese territoriali. (1811)

SACCO, *Relatore*, nota che il disegno di legge non richiede una speciale illustrazione. Esso costituisce un atto di giustizia amministrativa, per un fatto esclusivamente economico di modeste proporzioni. Si tratta di estendere ai generali di corpo d'armata e di divisione comandanti le difese territoriali le indennità di alloggio di cui godono i generali di divisione comandanti la divisione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, recante, fra l'altro, norme relative alla reintegrazione nel grado perduto in seguito a condanna. (1812)

CECI, *Relatore*, ricorda che con la legge del 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, vennero stabilite le norme per il riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, quando sia intervenuta la riabilitazione, e per la reintegrazione nel grado perduto. Il presente disegno di legge si propone di integrare queste norme in riferimento alla disposizione dell'articolo 3 della predetta legge 13 giugno 1935-XIII, e più specificatamente per la parte che riguarda la possibilità di ottenere la reintegrazione nel grado. Secondo l'ultimo comma del citato articolo 3, la reintegrazione nel grado non produce di diritto la riammissione in servizio del riabilitato. Per detta norma si riteneva, come era, implicita la facoltà attribuita alle amministrazioni militari della riammissione nel servizio oltre che nel grado. Con il provvedimento in esame, si detta una

norma precisa per cui la riammissione nel servizio oltre che nel grado è disposta insindacabilmente dal Ministero da cui il militare dipende. Oltre alla riammissione in servizio, è prevista un'altra forma e cioè il collocamento nella posizione di congedo.

Queste disposizioni si riallacciano ad un concetto etico e politico del Regime, per cui la situazione del cittadino si identifica con quella del soldato, in modo che chi è stato riabilitato come cittadino e come militare possa dare le sue prestazioni alle Forze armate, dal momento che ha riottenuto in pieno tutte le sue facoltà e possibilità politiche. Concludendo, è d'avviso che si possa senz'altro approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo nel Regio esercito. (1813)

HEMMELEER, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge apporta delle varianti al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, con particolare riferimento all'arma dei carabinieri Reali. L'articolo 2 stabilisce in 32 anni il limite di età per la nomina a sottotenente dei carabinieri Reali in luogo dei 36 anni previsti per i marescialli maggiori.

Avendo inserito anche i brigadieri, è stato abbassato il limite di età da 36 a 32 anni, perchè i brigadieri a 36 anni sarebbero stati marescialli.

L'articolo 3 parla della nomina di servizio permanente effettivo degli ufficiali di complemento dei carabinieri Reali provenienti dai subalterni delle armi di fanteria e di cavalleria. La legge precedente diceva che, trovandosi in tali condizioni, costoro potevano essere ammessi al corso ed invece, in questo caso, vengono nominati e poi frequentano la scuola.

L'articolo 4 tratta di modifiche del reclutamento di sottotenenti dei carabinieri, con carriera limitata a capitano, da trarsi anche dai brigadieri e dai marescialli non maggiori. La

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

legge precedente invece non consentiva questo ai detti sottufficiali.

L'articolo 5 stabilisce le aliquote da ricoprirsì nei posti vacanti nei gradi di sottotenente ed anche qui, sempre per un principio di allargamento, sono stati ammessi i brigadieri.

L'articolo 6 non è che un chiarimento perchè la norma precedente diceva: « I sottotenenti provenienti da sottufficiali dei carabinieri Reali, di sussistenza, e di amministrazione, saranno nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi dell'Accademia, ecc. ». Ora è stato formulato un comma per i sottufficiali provenienti dai carabinieri Reali ed un altro comma per quelli provenienti da altri corpi (sussistenza, amministrazione).

L'articolo 7 consente la nomina a sottotenente di complemento a determinate categorie di sottufficiali in tempo di guerra e, siccome la precedente legge diceva: « in tempo di pace », ecc.; ora è stata tolta la frase: « in tempo di pace », ed è stato aggiunto un comma in cui si dice che possono essere reclutati anche fra i carabinieri Reali. All'ultimo comma dello stesso articolo, si dice che: « i marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b) c) e d)* non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è portato a 55 anni ». Diversamente, costoro non avrebbero goduto il vantaggio di poter essere nominati ufficiali e quindi il limite di età è stato portato da 50 a 55.

L'articolo 8 sospende, per la durata della guerra e per sei mesi dopo la sua cessazione, il reclutamento degli ufficiali dei carabinieri Reali dagli allievi della Accademia di Modena. Questo reclutamento, è stato sospeso per evitare, in tempo di guerra, un eccessivo afflusso di ufficiali uscenti dall'Accademia nell'Arma dei carabinieri, mentre questi ufficiali ora urgono presso le altre armi dell'Esercito. Si stabilisce inoltre da quali categorie potranno essere tratti i sottotenenti in servizio permanente e cioè: in ragione di due terzi dai subalterni di complemento dei carabinieri Reali, in ragione di un sesto dai sottufficiali provenienti dalle accademie ed un altro sesto dai brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali.

L'articolo 9 riguarda una norma transitoria. Infatti si è visto che con l'articolo 2 si era portato il limite di età da 36 a 32 anni. Questo articolo stabilisce una deroga all'articolo 2, nel senso che per gli anni 1942-43 e

1944 si consente, per le nomine dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri a sottotenenti in servizio permanente, il limite di 36 anni e ciò per non danneggiare una parte di questi aspiranti alla nomina.

L'articolo 10 sospende per la durata dell'attuale stato di guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di esso, i corsi di applicazione, di perfezionamento, o professionali prescritti dalle vigenti disposizioni (scuole di Parma, Torino e Pinerolo). Questo perchè è necessario che gli ufficiali vadano al più presto possibile ai loro reparti in questo periodo. Questi corsi tecnici avranno la durata di due o tre mesi e sarà provveduto ad intensificare i corsi presso le Accademie, affinché questi ufficiali ne escano sempre all'altezza della situazione.

GUZZONI troverebbe preferibile che la norma di reclutamento dei sottotenenti dei carabinieri Reali che con la disposizione transitoria del primo comma dell'articolo 8 viene sospesa, fosse addirittura abrogata, poichè se una legge, durante il periodo bellico, dà cattiva prova, non vi è ragione di ripristinarla a guerra finita.

HEMMELEK, *Relatore*, osserva che in tempo di pace si dovrà ritornare al vecchio sistema, perchè solo la guerra ha creato il troppo afflusso.

PRESIDENTE fa notare che lo spirito della disposizione è quello di evitare, in tempo di guerra, un eccessivo afflusso di ufficiali nell'arma dei carabinieri. Questa preoccupazione potrà non esservi nel tempo di pace.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, osserva che potrebbe anche darsi che si riconosca la necessità di abolire tale sistema di reclutamento anche dopo la guerra: è una cosa che si potrà sempre fare e pertanto si vedrà a guerra finita se sarà il caso di provvedere in tal senso.

GUZZONI chiarisce che egli mirava ad eliminare l'incongruenza che, quando una legge dà cattiva prova, sia mantenuta in vigore.

PRESIDENTE nota che l'osservazione del camerata Guzzoni rimarrà come raccomandazione: in un secondo tempo si vedrà se non sia il caso di sopprimere addirittura la norma in questione, anzichè sospenderla.

Mette a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Istituzione, per la durata della guerra, di un premio speciale a favore del personale militare delle Forze armate dello Stato che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra. (1818)**

CARRAROLI, *Relatore*, nota che con la istituzione del premio speciale contemplato dal disegno di legge si tratta, in fondo, di sanare una situazione preesistente. Il provvedimento ha decorrenza dal 1° marzo 1941-XIX, quindi il premio viene già percepito e col disegno di legge non si fa altro che dare la sanatoria. Siccome il premio non è cumulabile con gli altri, esso non importa modificazioni finanziarie per quelli che già percepivano determinati premi. Sino ad oggi, era il Comandante del corpo o Capo del servizio il quale poteva stabilire un determinato premio di operosità a seconda del rendimento effettivo degli individui e delle giornate effettive di presenza.

L'innovazione consiste nello aver stabilito una tabella precisa, che è sempre al massimo, ma che può essere anche inferiore al massimo a seconda del giudizio del Comandante del corpo o del Capo servizio. Quindi si ha una maggiore garanzia che il premio sia dato a chi effettivamente rende.

Trova opportuno il provvedimento e ne raccomanda la approvazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Esame di un decreto registrato con riserva.

CECI, *Relatore*, fa presente che si tratta del Regio decreto 3 ottobre 1941-XIX, n.14725, col quale il tenente albanese in servizio permanente effettivo Xhevdet Asllan è immesso nei ruoli del Regio esercito italiano in qualità di tenente medico in servizio permanente effettivo.

Si tratta cioè di un ufficiale che era già in servizio nelle Forze armate albanesi e che precisamente faceva parte del servizio sanitario, in qualità di dentista. Ora le nostre leggi non contemplano l'ufficiale sanitario sotto la specie del dentista, ma contemplano l'ufficiale medico soltanto, quando è fornito di laurea in chirurgia e medicina. Perciò occorre un provvedimento di carattere eccezionale, ed il Ministero della guerra ha chiesto

che questo decreto venisse registrato con riserva e con decorrenza dal primo maggio 1934, anzianità che l'ufficiale vantava come facente parte nel Corpo sanitario delle Forze armate albanesi. La Corte dei conti ha registrato il decreto con riserva. Quindi non c'è che da approvare il provvedimento già adottato ed accordare la sanatoria.

PRESIDENTE pone a partito la proposta del relatore di accordare la sanatoria.

(E approvata).

Esame di una petizione.

CECI, *Relatore*, riferisce sulla petizione di Giulio Cesare Vianello da Treviso, il quale fa voti che, con provvedimento legislativo, il diploma di licenza superiore di violoncello sia ritenuto titolo valido per la nomina ad ufficiale del Regio esercito.

Ricorda che di questa petizione la Commissione si è già occupata nella passata riunione. Il Vianello, già ammesso a frequentare un corso di allievi ufficiali, fu promosso ufficiale del genio e tale nomina gli venne comunicata; senonchè con una successiva comunicazione tale nomina gli venne revocata perchè il Ministero competente si accorse che il Vianello era sfornito del titolo richiesto per frequentare il corso allievi ufficiali di complemento.

Ora il Vianello sostiene di aver compiuto un corso di studio per un periodo di dieci anni e che se domani assumesse servizio presso le scuole statali, potrebbe essere inquadrato nel gruppo A) degli impiegati dello Stato.

Ricorda ancora che, d'altro canto, il Ministero dell'educazione nazionale si è preoccupato, per un motivo anche di carattere didattico artistico oltre che militare e politico, che gli aspiranti agli studi artistici, ed anche di strumenti musicali, non si allontanino da quelle accademie verso cui dovrebbero essere indirizzati e perciò sta studiando di integrare meglio la parte culturale dei relativi corsi, appunto per ovviare a questi inconvenienti e per far sì che sia possibile di frequentare i corsi di allievo ufficiale di complemento anche a questi professori di strumenti musicali per cui occorrono dieci anni di studio.

Ritiene però che, allo stato delle cose, il Sottosegretario di Stato per la guerra, non sia del parere di poter giungere ad una sanatoria per il caso in esame.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, fa presente che la cosa non potrebbe essere possibile perchè un provvedimento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del genere sarebbe contro legge e troverebbe ostacolo presso la Corte dei conti. Ai sensi delle leggi in vigore, il titolo di cui è in possesso il Vianello non è riconosciuto valido per la nomina ad ufficiale.

CECI, *Relatore*, conclude osservando che non rimane che formulare il voto da parte della Commissione che, se allo stato delle cose non è possibile al Vianello, nella sua posizione speciale in cui trovasi, di conseguire il grado di ufficiale di complemento, possa almeno essere tenuto presente il suo caso per una eventuale disposizione diversa agli effetti retroattivi, insieme agli altri casi simili; cioè se domani il Ministero dell'educazione nazionale creerà una situazione nuova per cui i possessori di questi titoli potranno in avvenire essere ammessi ai corsi allievi uf-

ficiali, si possano esaminare questi casi, specialmente se concorrono motivi di particolare considerazione.

Allo stato delle cose, non può che proporre che la petizione non venga presa in considerazione.

PRESIDENTE auspica anche egli che attraverso un completamento dei programmi di studio sia data la possibilità a quei giovani che si dedicano allo studio di strumenti musicali di acquistare quel minimo di cultura che è indispensabile per la nomina ad ufficiali di complemento. Pone a partito la proposta del Relatore che cioè la petizione non venga presa in considerazione.

(La proposta è approvata).

La riunione termina alle 12.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina, per la Regia aeronautica e per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni. (1698-B)

ART. 1.

Al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina, per la Regia aeronautica e per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e modificato con la legge 12 gennaio 1928-VI, n. 93; col Regio decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2327 (convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3240); con la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1954; con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2250; con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2235 e con la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2208, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero in caso di mobilitazione generale o parziale, ovvero in ogni altro caso in cui, con determinazione del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sia ritenuto necessario, possono essere requisiti per i bisogni delle forze armate dello Stato:

1^o) i cavalli, i muli ed altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature;

2^o) i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli a motore a trazione meccanica (auto-

vetture, autobus, autocarri comuni e speciali, motocicli, motocarrozzette, motocarri, motofurgoncini), nonché i loro eventuali rimorchi, le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi;

3^o) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici;

4^o) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, bestiame, derrate e materiali, di portata non inferiore ai 5 quintali, con la rispettiva attrezzatura.

« Sotto la denominazione di « capi » il presente Testo Unico designa indistintamente tutte le cose indicate nel comma precedente.

« Ogni capo può essere requisito solo in quanto trovisi nel territorio dello Stato, appartenga a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, e sia idoneo al servizio militare ».

ART. 3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Non sono requisibili:

a) i capi appartenenti alle Case del Re Imperatore, della Regina Imperatrice e dei Reali Principi;

b) i capi appartenenti alla Santa Sede e ai Cardinali;

c) i capi in uso alle rappresentanze diplomatiche e consolari presso il Regno d'Italia o presso la Santa Sede;

d) i capi in uso al personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari presso il Regno d'Italia o presso la Santa Sede, sempre che si tratti di persone che non esercitino il commercio;

e) i capi appartenenti a stranieri, che in virtù di accordi internazionali, abbiano diritto alla esclusione dalla requisizione;

f) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del Regio esercito e delle altre forze ar-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, semprechè siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;

g) gli automezzi e i natanti in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza;

h) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza dei depositi cavalli stalloni (cavalli ed asini), ovvero approvati per servizio pubblico;

i) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione;

l) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri) facenti parte delle stazioni speciali di monta selezionate;

m) le autovetture di proprietà degli ufficiali dei carabinieri Reali, sempre che siano impiegate per servizio a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2381, recante norme complementari e modificative circa la concessione di autovetture di servizio per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

« Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne sono escluse da requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni di cui agli articoli seguenti.

« Sono altresì esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle dichiarazioni, di cui ai seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce Rossa Italiana e all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. È però in facoltà delle autorità militari di requisire l'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessità degli Enti predetti.

« I capi di proprietà delle Amministrazioni dello Stato o del Partito Nazionale Fascista possono essere requisiti soltanto con l'assenso, rispettivamente, delle amministrazioni interessate o del Segretario del Partito.

« I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali possono essere requisiti soltanto con l'assenso del Ministero delle comunicazioni. A tale scopo saranno compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti a servizio postale che dovranno essere esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione.

« Con decreto del Duce, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi ».

ART. 4.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non è più ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare.

« Tale divieto resta fermo, finchè non sia revocato con analoga disposizione del Ministro per la guerra ».

ART. 5.

Nell'articolo 7, alle parole « nell'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista giusta l'articolo 18 », sono sostituite le altre « o con ordine di presentazione personale ».

ART. 6.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« La scelta dei « capi » di cui al precedente articolo 1 è fatta per categoria da una o più Commissioni provinciali nominate dalla competente autorità militare e costituite ognuna da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale delle corporazioni e da un esperto scelto dalla stessa autorità militare.

Nel caso si tratti di requisire autoveicoli, farà parte della Commissione, quale consulente, anche un delegato del P. R. A. (Pubblico Registro Automobilistico) e l'esperto sarà scelto dalla suddetta autorità militare, fra una terna di nomi designati dal Presidente della sede provinciale del R. A. C. I. (Reale Automobile Circolo d'Italia) e presi possibilmente tra persone che rivestano la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo od in congedo ».

ART. 7.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Ciascuna Commissione provinciale fissa, una giusta indennità per ogni capo da requisire basandosi — ove possibile — sul prezzo corrente nel mercato.

ART. 8.

L'articolo 9-bis è sostituito dal seguente:

« Nel caso di requisizione definitiva spettano al proprietario:

a) il prezzo di cui all'articolo precedente;

b) l'eventuale quota di cui al successivo articolo 16;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

c) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento.

« Spettano inoltre:

a) al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti una indennità corrispondente alla tassa di circolazione già soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta;

b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga requisita la sola motrice, un indennizzo pari a un ventesimo del prezzo di stima, attribuito alla motrice, per il rimorchio non requisito.

« Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto assicurativo relativo al capo requisito; le società assicuratrici non possono applicare penalità per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione.

« Le società assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione.

« Il proprietario del capo requisito richiederà il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente Commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto ».

ART. 9.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« All'atto della requisizione, sia essa definitiva o a noleggio, oppure di prestazioni, la Commissione provinciale di cui all'articolo 8 redige un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo prelevato, il prezzo di requisizione di cui all'articolo 9, e la dimostrazione delle somme spettanti al proprietario per l'avvenuta requisizione.

« La parte sarà invitata a sottoscrivere il verbale con facoltà di farvi inserire le proprie eventuali osservazioni ».

ART. 10.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« La requisizione può anche farsi in forma di semplice noleggio, sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. In tal caso sarà corrisposta al proprie-

tario l'indennità di cui al successivo articolo 12-*bis*.

« Tuttavia, trascorsi due mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione a noleggio, che questa sia trasformata in requisizione definitiva.

« Per la durata della requisizione a noleggio i contratti assicurativi s'intenderanno sospesi. Essi riprenderanno automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza sarà prorogata di un periodo uguale alla durata della requisizione stessa.

« La restituzione del capo requisito per noleggio è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro.

« Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, al proprietario verrà liquidata una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità che, se del caso, potrà anche raggiungere la totalità del prezzo di requisizione di cui all'articolo 9, fatta deduzione delle quote già corrisposte a titolo di noleggio e del valore d'uso del capo al momento della restituzione ».

ART. 11.

L'articolo 12-*bis* è sostituito dal seguente:

« Nel caso di requisizione a noleggio l'indennità per i « capi » requisiti sarà corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta degli elementi indicati appresso.

« I. — Per i veicoli a motore a trazione meccanica:

a) una quota giornaliera che sarà stabilita dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero delle finanze e con quello delle corporazioni, secondo si tratti di autovetture, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nette seguenti:

- fino a 25 quintali;
- oltre 25 fino a 40 quintali;
- oltre 40 fino a 60 quintali;
- oltre 60 quintali.

Analogamente sarà stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarrozetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da noleggiare;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla Commissione provinciale nella misura non superiore a lire 0.05 per cento del prezzo di stima stabilito a norma dell'articolo 9.

« Al proprietario spetta inoltre:

il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata del noleggio, della tassa di circolazione già soddisfatta;

un'indennità giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura che sarà stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall'autorità di cui alla precedente lettera a) del presente articolo;

il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento;

l'eventuale quota di cui al successivo articolo 16.

« II. — Per i quadrupedi, carreggio, finimenti e bardature, una quota giornaliera — per cavallo o mulo — per carretta — per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall'autorità di cui alla precedente lettera a) del presente articolo.

ART. 12.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in definitiva spetta al proprietario l'ammontare delle somme che gli sarebbero state corrisposte se la requisizione fosse stata definitiva fin dal primo momento, aumentato dell'interesse legale commerciale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito, e diminuito di quanto fosse stato corrisposto a titolo di noleggio ».

ART. 13.

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le autorità militari del Regio esercito e della Regia marina di grado non inferiore a comandanti di divisione e i comandanti di zona aerea territoriale hanno facoltà di ordinare che si proceda alle requisizioni previste dall'articolo 1, sia in forma di acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, seguendo le norme del presente articolo ».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Salvi i casi di urgente necessità, la commissione che requisisce si avvarrà della collaborazione degli organi economici che saranno indicati dai Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni ».

ART. 14.

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedirne la precettazione o la requisizione è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire 100 a lire 5000.

« Alla stessa pena è soggetto chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione.

« Se i fatti preveduti nel comma precedente sono commessi per colpa si applica la multa fino a lire 2000 ».

ART. 15.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 22-bis. — « Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto, presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire 100 a lire 5000.

« Chiunque, allo scopo suindicato fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 3000.

« Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a lire 300 ».

ART. 16.

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravviene alle disposizioni della presente legge, è punito, se il fatto non è preveduto da altre speciali disposizioni di legge:

1°) nei casi indicati nell'articolo 4 e nel secondo, quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 10, con l'ammenda fino a lire 100 e, se abbia fatto dichiarazioni mendaci, con la stessa pena fino a lire 200;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2°) nei casi indicati negli articoli 18 e 21, con l'ammenda da lire 20 a lire 1000 per ogni capo non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sarà considerato come idoneo al servizio militare;

« In caso di recidiva, nella stessa specie di contravvenzione, la pena è aumentata della metà ».

ART. 17.

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 23-bis. — « Nei casi preveduti dall'articolo 22, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il « capo », la pena è diminuita da un sesto a un terzo ».

ART. 18.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'autorità giudiziaria e il reato è estinto ove il contravventore paghi, entro trenta giorni dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione medesima e al triplo ove sia recidivo ».

ART. 19.

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 25-bis. — « Le disposizioni degli articoli 22 a 25 non si applicano, qualora i fatti da esse preveduti costituiscano un reato più grave.

« Durante lo stato di guerra, i reati preveduti dai suindicati articoli, sono di competenza dei tribunali militari.

« Nei casi nei quali si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al Libro terzo, Titolo quinto, Capo III, Sezione III del Codice penale militare di pace, approvato con Regio decreto del 20 febbraio 1941-XIX, n. 303.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ma la disposizione di cui al n. II dell'articolo 12-bis, sub articolo 11, ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1939-XVII.

Autorizzazione al Ministro della marina ad indire concorsi straordinari nel Corpo delle Capitanerie di porto. (1782)

ART. 1.

Il Ministro della marina, di concerto col Ministro per le comunicazioni, ha facoltà di indire, durante l'anno 1942, oltre ai pubblici concorsi previsti dall'articolo 41 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, concorsi straordinari per titoli ed esami per tenente e capitano del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo.

Detti concorsi sono riservati, rispettivamente, ai tenenti e capitani di porto di complemento, i quali, oltre a possedere il titolo di studio prescritto dal su citato articolo 41 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni, abbiano i seguenti requisiti:

a) aver prestato almeno 3 o 4 anni di servizio da ufficiale di porto di complemento, a seconda che trattasi di concorsi per tenente o per capitano di porto;

b) non aver superato il 35° o il 38° anno di età, a seconda che trattasi di concorsi per tenente o per capitano di porto.

ART. 2.

I vincitori dei concorsi straordinari previsti dal precedente articolo sono nominati tenenti o capitani di porto in servizio permanente effettivo. Essi non seguono il corso ed il tirocinio pratico stabilito dall'articolo 41 della legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, e successive modificazioni.

ART. 3.

Le norme relative ai predetti concorsi saranno stabilite con successivo Regio decreto da emanarsi, su proposta del Ministro della marina, di concerto col Ministro delle comunicazioni e col Ministro delle finanze, in base all'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Trasferimento in servizio permanente effettivo per il tempo di guerra di ufficiali subalterni di complemento del corpo di stato maggiore della Regia marina. (1783)

ARTICOLO UNICO.

Per il tempo di guerra possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del servizio permanente effettivo, con il proprio grado ed an-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zianità non anteriore alla data con cui si verifica il trasferimento, gli ufficiali subalterni di complemento nel Corpo di Stato Maggiore della Regia marina ritenuti meritevoli dalla Commissione ordinaria di avanzamento, i quali siano in possesso di ottime note caratteristiche e abbiano prestato servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina:

da almeno due anni, se laureati e provenienti dai corsi preliminari navali;

da almeno tre anni, se laureati;

da almeno cinque anni, se diplomati.

La Commissione procederà, con il criterio della scelta comparativa alla classifica degli ufficiali così trasferiti, con i pari grado in servizio permanente effettivo nominati guardiamarina o promossi sottotenenti di vascello nello stesso anno in cui si effettua il trasferimento.

Proroga al 31 dicembre 1942-XXI, della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493 e successive modificazioni, concernente il collocamento in congedo speciale degli ufficiali della Regia Aeronautica. (1784)

ARTICOLO UNICO.

È prorogata a tutto il 31 dicembre 1942-XXI, la facoltà del Ministro per l'aeronautica di collocare, a domanda o d'autorità, nella posizione di congedo speciale gli ufficiali di qualunque ruolo della Regia aeronautica, alle condizioni, con le modalità e con il trattamento economico di cui alla legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493.

Il numero degli ufficiali da collocarsi in detta posizione nell'anno 1942 non potrà superare il due per cento degli organici in vigore per ciascun grado da capitano a tenente colonnello, il tre per cento di quello dei colonnelli e il quattro per cento di quelli complessivi per i vari gradi di generale, computandosi come intere le eventuali frazioni.

Ove il numero degli ufficiali collocati in congedo speciale non raggiunga la suddetta percentuale, la differenza potrà essere devoluta al collocamento in tale posizione di altrettanti ufficiali dei gradi inferiori.

Precezione ed assegnazione alla Croce Rossa Italiana, durante il tempo di guerra, di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito. (1305)

ART. 1.

Qualora, in tempo di guerra, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce Rossa Italiana può

arruolare nel ruolo normale a norma dell'articolo 5 del Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1941-XIX, n. 883, non sia raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della guerra può disporre che i distretti militari precettino ed assegnino di autorità alla Croce Rossa Italiana — su sua segnalazione nominativa — cittadini aventi obblighi militari di età dal 50° al 55° anno, esclusi i medici ed i farmacisti, i sottufficiali ed i militari di truppa della sanità, gli uomini di sussistenza, coloro che siano stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione e altresì gli elementi che abbiano una particolare destinazione di mobilitazione.

ART. 2.

Per gli eventuali accertamenti sanitari nei riguardi dei precettati per l'assegnazione di autorità alla Croce Rossa Italiana, valgono le stesse disposizioni in vigore per il personale del Regio esercito, precettato per mobilitazione.

ART. 3.

I precettati ed assegnati ai Comitati centri di mobilitazione della Croce Rossa Italiana ai sensi degli articoli precedenti saranno iscritti d'autorità nel personale militare dei Centri medesimi in apposito « Elenco transitorio » valevole fino alla cessazione dello stato di guerra e saranno soggetti a tutte le norme che regolano il personale appartenente al ruolo normale dell'Associazione. Conseguentemente i Comandi dei distretti militari annoteranno la relativa variazione sui documenti matricolari e nei fascicoli della forza in congedo degli interessati.

ART. 4.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 241 del Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1941-XIX, n. 883.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1941-XX, n. 1494, riguardante le variazioni matricolari da iscriversi sullo stato di servizio degli ufficiali del Regio esercito richiamati alle armi durante lo stato di guerra. (1807)

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1941-XX, n. 1494, riguardante le variazioni matricolari da iscriversi sullo stato di servizio degli ufficiali del Regio esercito richiamati alle armi durante lo stato di guerra.

Ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari. (1808)

ART. 1.

Il ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari risulta dalla tabella annessa alla presente legge.

ART. 2.

La promozione al grado di cancelliere capo del tribunale supremo militare è conferita, per merito comparativo, ai cancellieri capi di tribunale militare di 1^a classe, che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado.

ART. 3.

La promozione al grado di cancelliere capo di tribunale militare di 1^a classe è conferita, per merito comparativo, ai cancellieri capi di tribunale militare di 2^a classe, che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel grado.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 4.

La commissione del personale per i cancellieri della giustizia militare procede al giudizio di conferma in carica dell'attuale cancelliere capo del tribunale supremo militare. Se il giudizio è favorevole, il predetto funzionario è collocato nel VI grado gerarchico, a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. In caso diverso, si provvede nei modi ordinari di legge.

ART. 5.

Sino a quando non sarà provveduto in conformità dell'articolo precedente, l'attuale cancelliere capo del tribunale supremo militare conserva la qualifica e le funzioni di cancelliere capo del tribunale medesimo.

ART. 6.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 4 e 5, i cancellieri giudiziari militari, in attività di servizio al momento della entrata in vigore della presente legge, sono collocati nel nuovo ruolo, con la rispettiva anzianità e con il grado gerarchico e la qualifica corrispondenti al grado gerarchico da essi attualmente rivestito, salvo a essere scrutinati per l'eventuale avanzamento, ai sensi delle disposizioni che regolano le promozioni.

ART. 7.

Con successivo Regio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme per il coordinamento della presente legge con il Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e successive modificazioni, relativamente ai gradi e al numero degli ufficiali appartenenti alla categoria cancellieri del ruolo ordinario del Corpo della giustizia militare.

TABELLA RIGUARDANTE IL RUOLO ORGANICO DEI CANCELLIERI GIUDIZIARI MILITARI (gruppo B)

Grado gerarchico	Qualifica	Numero dei posti
VI	Cancelliere capo del tribunale supremo militare	1
VII	Cancelliere capo di tribunale militare di 1 ^a classe	3
VIII	Cancelliere capo di tribunale militare di 2 ^a classe	13
IX	Cancelliere di tribunale militare di 1 ^a classe	16
X	Cancelliere di tribunale militare di 2 ^a classe	33
XI	Cancelliere di tribunale militare di 3 ^a classe	
	Volontario di cancelleria (a)	—
	TOTALE	66

(a) Il loro numero non può essere superiore a quello delle vacanze nel ruolo.

Arruolamento volontario nelle Forze armate nazionali dislocate in Africa Italiana di stranieri alleati o neutrali. (1809)

ART. 1.

In deroga ad ogni norma vigente in materia di reclutamento e di stato, e fermi restando i limiti di età previsti dalle disposizioni organiche vigenti per ciascuna forza armata per la cessazione degli ufficiali di complemento e dei graduati e militari di truppa da ogni obbligo di servizio militare, possono contrarre arruolamento volontario, per la durata dell'attuale guerra, nelle forze armate nazionali dislocate nei territori dell'Africa italiana, i cittadini di Stati stranieri alleati o neutrali residenti in detti territori.

ART. 2.

Ai volontari indicati nel precedente articolo 1, per il tempo in cui prestano servizio nelle forze armate nazionali, viene riconosciuto il grado corrispondente a quello conseguito nelle forze armate dello Stato di appartenenza, nonchè lo stato di ufficiale di complemento, di sottufficiale o militare di truppa richiamato in servizio e il trattamento economico e di quiescenza privilegiato (ordinario o di guerra) dei militari nazionali dello stesso grado e categoria.

ART. 3.

Il grado conseguito dai volontari indicati nel precedente articolo 1 nelle forze armate dello Stato di appartenenza dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dai rispettivi rappresentanti consolari e sarà attribuito con provvedimento del competente Governatore.

ART. 4.

All'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, esclusi quelli penali e disciplinari riguardanti reati o mancanze commesse durante il servizio stesso, ai volontari predetti sarà corrisposto un premio di smobilitazione nelle seguenti misure:

per gli ufficiali una mensilità dei seguenti assegni, se percepiti durante il servizio: stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità militare, indennità coloniale, aggiunta di famiglia, soprassoldo di operazioni e razione viveri in contanti;

per i sottufficiali e militari di truppa, se marescialli: lire 551, se sergenti maggiori e sergenti: lire 441, se caporali maggiori e caporali: lire 381, se soldati: lire 327.

L'ammontare di tale premio deve ritenersi al lordo delle ritenute erariali.

ART. 5.

Per aver diritto al premio di cui al precedente articolo 4, i volontari suddetti debbono aver prestato effettivo servizio per almeno 90 giorni.

Per i congedati per infermità dipendenti da cause di servizio si prescinde da ogni permanenza minima alle armi.

ART. 6.

Salva l'eccezione contemplata nel secondo comma del precedente articolo 5, il premio di smobilitazione è ridotto a metà qualora il volontario abbia prestato meno di 90 giorni di effettivo servizio e ciò non dipenda da fatto proprio.

ART. 7.

Il premio di cui all'articolo 4 è maggiorato del 10 per cento per gli ufficiali e del 15 per cento per i sottufficiali, graduati e militari di truppa per ciascun mese di effettivo servizio prestato oltre il sesto. A tal fine:

a) si computa come mese intero la frazione superiore e si trascura quella uguale o inferiore a 15 giorni;

b) il tempo trascorso in luoghi di cura o in licenza per motivi di salute per ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, è considerato come effettivo servizio.

ART. 8.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII e cesserà di aver vigore il quindicesimo giorno successivo a quello in cui avrà termine lo stato di guerra, per tutti i territori dell'Africa italiana.

Matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa albanesi appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali e alla Regia guardia di finanza. (1810)

ARTICOLO UNICO.

Il limite di età per poter contrarre matrimonio, stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 1201 (convertito in legge, con

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2214) è ridotto ad anni ventiquattro per i sottufficiali e militari di truppa albanesi dell'Arma dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza.

Restano ferme, per i suddetti militari albanesi della Regia guardia di finanza, la condizione di rafferma e le eccezioni consentite per i militari addetti ad alcuni speciali servizi tecnici.

Indennità di alloggio ai generali di corpo d'armata e di divisione comandanti le difese territoriali. (1811)

ART. 1.

Ai generali di corpo d'armata e di divisione comandanti di difesa territoriale compete, a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX, l'indennità di alloggio nella misura di cui alla lettera b) dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458.

La concessione di tale indennità è subordinata alle stesse condizioni e modalità previste dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 succitato.

ART. 2.

La corresponsione dell'indennità di cui sopra nei confronti dei generali di corpo d'armata comandanti di difesa territoriale avrà termine novanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Modifica dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, recante, fra l'altro, norme relative alla reintegrazione nel grado perduto in seguito a condanna. (1812)

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacità militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, può essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

« Il procedimento è promosso dal Procuratore generale militare del Re Imperatore a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.

« Alla reintegrazione nel grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre forze armate.

« Oltre alla reintegrazione nel grado può essere disposta, su giudizio insindacabile del Ministro da cui il militare dipende, la riammissione in servizio o il collocamento nella posizione di congedo spettante in base alle disposizioni in vigore.

« Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione degli assegni di pensione dei quali siano eventualmente in possesso.

« Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del precedente decreto di perdita del grado, e non dà diritto a corresponsione di assegni arretrati.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali e disposizioni transitorie sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito. (1813)

ART. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

L'articolo 1, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 149, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

« 1°) essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;

« 2°) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

« 28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

« 28 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'articolo 3, numeri 2, 3 e 4, e all'articolo 13;

« 32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'articolo 12;

« 32 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai brigadieri e dai marescialli dell'arma, di cui all'articolo 3, numero 1;

« 36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

« Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

« 3°) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;

« 4°) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

« Gli aumenti dei limiti di età, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione a pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di età stabiliti dal precedente numero 2 ».

ART. 3.

Nell'articolo 2, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 1028, l'ultimo comma del numero 1 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, debbono avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della

nomina, ottenuta la quale frequentano presso la Scuola centrale carabinieri Reali un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento ».

ART. 4.

Nell'articolo 3, quale risulta modificato dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, convertito nella legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157, il numero 1° è sostituito dal seguente:

1°) per l'arma dei carabinieri Reali, dai brigadieri e marescialli in servizio dell'arma che contino sei o più anni di servizio da sottufficiale, di cui due almeno al comando effettivo di sezione o stazione, che siano stati designati dal Comando generale dell'arma ed abbiano frequentato presso la scuola centrale dei carabinieri Reali, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale ».

ART. 5.

Nell'articolo 5 il primo ed il secondo comma, quali risultano modificati dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 1028, sono sostituiti dai seguenti:

« Nell'arma dei carabinieri Reali un sesto dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai brigadieri e marescialli in servizio nell'arma di cui all'articolo 3, n. 1, un altro sesto agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera b) del n. 1 dell'articolo 2, e due terzi agli allievi di cui all'articolo 2, n.1, lettera a).

« Nell'aliquota di due terzi di cui sopra è anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati fra gli ufficiali di complemento di cui all'articolo 2, n. 1, lettera c) ».

ART. 6.

L'articolo 9, quale risulta modificato dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'articolo 3, n. 1, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sottotenenti provenienti dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria di cui all'articolo 2, n. 1, lettere *a*) e *b*), e ove siano stati espletati i concorsi di cui all'articolo 2, n. 1, lettera *c*), anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.

« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'articolo 3, n. 4, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie di fanteria e cavalleria di cui all'articolo 2, n. 4, lettere *a*) e *c*), e, ove siano stati espletati i concorsi di cui all'articolo 2, n. 4, lettera *b*), anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.

« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'articolo 3 non frequentano i corsi di cui all'articolo 7.

« Essi conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado ed il loro avanzamento nel servizio permanente effettivo, è limitato al grado di capitano ».

ART. 7.

L'articolo 27, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 149, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

« La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

« *a*) dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

« *b*) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;

« *c*) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano con-

seguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè continuo sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma;

« *d*) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

« I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*), non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è portato a cinquantacinque anni ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 8.

Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso è sospeso il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, di cui all'articolo 2, n. 1, lettera *a*) del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.

Per lo stesso periodo di tempo i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali, fermo restando quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 5 del testo unico predetto, saranno tratti esclusivamente:

in ragione di due terzi dai subalterni di complemento dei carabinieri Reali di cui all'articolo 2 n. 1, lettera *c*), provenienti, oltrechè dai subalterni di complemento dell'Arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche dai sottufficiali dei carabinieri Reali, mediante concorso, per soli titoli, secondo le norme che verranno stabilite col relativo bando di concorso;

in ragione di un sesto, dagli allievi provenienti dai sottufficiali di cui all'articolo 2, n. 1, lettera *b*) i quali, in deroga a quanto è prescritto da detto articolo, compiranno i due anni di corso con gli allievi di fanteria, e in ragione di un altro sesto dai brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'articolo 3, n. 1.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 9.

In deroga a quanto è prescritto dall'articolo 1, n. 2, quinto comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della presente legge, per gli anni 1942, 1943 e 1944, i brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'articolo 3, n. 1, per essere nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma stessa, non devono avere superato, all'atto di detta nomina, i 36 anni di età.

ART. 10.

Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di esso è data facoltà al Ministro per la guerra di sospendere, per tutte le armi, corpi e servizi o per alcuni di essi, i corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in s. p. e. del Regio esercito o, comunque, di ridurne la durata.

ART. 11.

Gli ufficiali, nei cui confronti il Ministro per la guerra siasi avvalso della facoltà di cui al precedente articolo 10, saranno ammessi al conseguimento della promozione al grado superiore, sempre quando concorrano gli altri requisiti prescritti dalle leggi sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, indipendentemente dalla frequenza dei corsi predetti.

L'ordine di anzianità ottenuto all'atto della nomina o del trasferimento in servizio permanente effettivo costituirà, in tal caso, l'anzianità relativa definitiva.

ART. 12.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne l'articolo 8 che ha effetto dal 13 maggio 1941-XIX e gli articoli 10 e 11 che hanno effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

Istituzione, per la durata della guerra, di un premio speciale a favore del personale militare delle forze armate dello Stato che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra. (1818)

ART. 1.

È istituito a datare dal 1° marzo 1941-XIX e sino alla data che sarà fissata ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, a favore del personale militare delle forze armate dello Stato, che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra per effetto del succitato Regio decreto-legge, un premio speciale.

ART. 2.

La misura massima giornaliera del premio di cui all'articolo precedente è così fissata:

Generale di corpo d'armata	} e gradi corrispondenti	L. 25 —	} al lordo delle ritenute erariali
Generale di divisione		» 20 —	
Generale di brigata		» 17.50	
Colonnello		» 16.25	
Tenente colonnello, maggiore e primo capitano		» 13.75	
Capitano e primo tenente		» 11.25	
Tenente		» 8.75	
Sottotenente		» 7.50	
Aiutante di battaglia e marescialli dei tre gradi		» 5 —	
Sergente maggiore		» 2.50	
Sergente	» 1.75		

Per gli appuntati e carabinieri dell'arma dei carabinieri Reali e gradi corrispondenti delle forze armate equiparate e per i graduati e militari di truppa rafforzati di ogni arma o corpo la misura giornaliera massima del premio è fissata in lire 1 al netto da ogni ritenuta.

ART. 3.

Il premio è pagato mensilmente, in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio e quindi non è dovuto durante le assenze per qualsiasi motivo.

Nel limite massimo indicato nell'articolo precedente, spetta al comandante del Corpo o capo del servizio di fissare, mensilmente, la misura del premio dovuto a ciascun dipendente (per i comandanti di Corpo o capi di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

servizio e per gli aventi cariche più elevate, al superiore immediato), secondo l'opera svolta dai singoli.

ART. 4.

Il premio contemplato dalla presente legge non è cumulabile con le indennità di marcia e di aeromanovra, con la indennità di fuori residenza, con i trattamenti speciali stabiliti in dipendenza della guerra e con i premi di operosità e rendimento (anche se concessi a titolo di remunerazione speciale). Il premio stesso è però cumulabile con l'eventuale com-

penso straordinario semestrale finora normalmente concesso.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono però legittimati i pagamenti del premio, nei limiti di cui al precedente articolo 1, fatti anteriormente.

